

Publicato il 21/10/2019

N. 01369/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01020/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1020 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Ciro Testini, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Locale Bari, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Libera Valla, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio
eletto presso il suo studio, in Trani, via Quintino Sella, 36;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa adozione di misure cautelari,

del provvedimento, pubblicato sul sito internet dell'Asl Ba in data 25.6.2019, di non ammissione della ricorrente alla prova pratica del concorso per titoli ed esami per n. 8 posti di dirigente biologo, disciplina patologia clinica, bandito dall'Asl Ba sul B.U.R.P. n. 75 del 7.6.2018;

del verbale della commissione esaminatrice di valutazione degli elaborati scritti n. 4 del 12.6.2019 e 5 del 25.6.2019;

dei verbali della commissione esaminatrice n. 1, 2, 3, nonché di tutti gli altri verbali, ancorché non conosciuti o non rilasciati in sede di accesso agli atti, ivi compreso il verbale n. 6 di approvazione della graduatoria provvisoria;

di ogni altro atto adottato dalla Commissione esaminatrice;

della deliberazione del Direttore Generale dell'Asl Ba, n. 437 del 4.3.2019 di nomina della commissione esaminatrice del concorso; della deliberazione del Direttore Generale dell'Asl Ba, n. 1582 del 27 agosto 2019 di approvazione degli atti della commissione esaminatrice e di nomina dei vincitori.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Locale Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2019 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d'udienza;

Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza in forma semplificata, ricorrendone le condizioni previste;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 5.9.2019 e pervenuto in Segreteria in data 6.9.2019, -OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere le pronunce di annullamento meglio indicate in oggetto.

Esponiva in fatto di aver partecipato ad un concorso per titoli ed esami per n. 8 posti di dirigente biologo - disciplina patologia clinica, bandito dall'Azienda Sanitaria Locale Bari (d'ora innanzi anche Asl Ba), con atto indittivo pubblicato sul B.U.R.P. n. 75 del 7.6.2018.

Il concorso prevedeva una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, oltre alla valutazione dei titoli.

In data 11.6.2019 i candidati venivano convocati per la prova scritta e, in tale occasione, veniva sorteggiata la prova n. 2, la quale si componeva di due argomenti da trattare distintamente: *“Test Molecolare Hpv: caratteristiche, efficacia ed efficienza nell'ambito dello screening del cervico-carcinoma; Dosaggio del Pth nel paziente dializzato”*.

Svoltesi le prove scritte, in data 25.6.2019 venivano pubblicati sul sito internet dell'Asl Ba gli esiti della medesima.

Da tali esiti, la ricorrente poteva rilevare di essere fra i candidati non idonei, avendo conseguito un punteggio di 16/30, inferiore al minimo necessario idoneativo, pari a 21/30.

In seguito ad accesso agli atti, insorgeva la ricorrente avverso tali esiti provvedimentali, articolando una pluralità di motivi di ricorso volti a stigmatizzare numerosi profili di illegittimità rilevati nello svolgimento di detta procedura concorsuale.

Con memoria di costituzione pervenuta in Segreteria in data 4.10.2019 si costituiva in giudizio l'Azienda Sanitaria Locale Bari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, difendendosi nel merito delle singole censure svolte.

All'udienza in camera di consiglio del 9 ottobre 2019, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Volendo porre in un ordine logico di illegittimità procedimentale progressiva i plurimi motivi di censura che possono rilevarsi nella vicenda sottoposta a scrutinio, occorre prendere le mosse dalla originaria illegittimità dell'atto di nomina della commissione di concorso, ossia della deliberazione del Direttore Generale dell'Asl Ba, n. 437 del 4.3.2019.

Come correttamente rilevato da parte ricorrente, tale nomina è manifestamente illegittima in quanto contrastante con l'art. 9, comma 2, D.P.R. n. 487/1994, con cui si detta il “*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.*”.

Nella parte che qui rileva, tale articolo recita: “*Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso,*

salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all'art. 29 del sopra citato decreto legislativo. (...)”.

Nel caso in esame, si è nominato quale membro della commissione il dott. Antonio Traficante, il quale durante lo svolgimento del concorso era - ed è tuttora - responsabile regionale della Dirigenza sanitaria dell'Anao Assomed (organizzazione sindacale dei Medici e Dirigenti del SSN).

Come sancito dal Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3972/2014, la carica sindacale rivestita da un commissario è condizione di incompatibilità oggettiva della funzione e comporta l'illegittimità degli atti e delle valutazioni assunte dalla commissione esaminatrice.

A poco vale rilevare che il dott. Traficante sia dirigente sindacale per la Regione Basilicata e non per la Puglia; l'evidente vicinanza fra i due ambiti territoriali ed il ristretto ambito della comunità sindacalizzata (quella dei Medici e Dirigenti del SSN) avrebbero dovuto suggerire una scelta del commissario di concorso maggiormente ponderata dal punto di vista della indipendenza e trasparenza, oltre che, evidentemente, più libera da potenziali condizionamenti esterni.

Sotto altro profilo, ancora in palese violazione della norma sopra ricordata, tutti i membri della commissione, sia i tre effettivi, sia i due supplenti, sono stati individuati fra professionisti di sesso maschile, senza che vi sia stata alcuna motivazione volta ad evidenziare - ove mai effettivamente sussistente - l'impossibilità oggettiva per la Asl Ba di nominare un commissario di sesso femminile.

Già tali illegittimità, una volta acclarate nella presente sede sono di per sé sole ampiamente idonee a travolgere l'intero procedimento

concorsuale dalla nomina della commissione ad ogni successivo atto, in quanto evidentemente viziato da invalidità derivata.

Ad abundantiam, tuttavia, non possono sottacersi una vasta serie di ulteriori anomalie procedurali che hanno riguardato il concorso in esame e che ne corroborano la ferma decisione demolitoria.

Anzitutto, in base all'art. 9, comma 2, D.P.R. n. 483/1997, ossia in base al “*Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale*”, “*i componenti (della commissione di concorso ndr.), presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile in quanto applicabili.*”.

La norma in esame stabilisce in modo netto un onere di ciascun membro della commissione nominata di procedere ad una apposita dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità.

Nel caso di specie, si è proceduto ad una irrituale “dichiarazione di assenza di incompatibilità cumulativa”, fatta collegialmente da tutti i commissari, che di per sé ostacola in modo oggettivo una piena assunzione di responsabilità fra il dichiarante e quanto dichiarato, a fini anzitutto penalistici, ma ovviamente anche a fini di regolarità e buon esito della procedura selettiva.

Nel caso di specie risulta, ad esempio, che il presidente della commissione di concorso, dott. Edmondo Adorisio, non ha dichiarato la propria incompatibilità all'esercizio delle funzioni di commissario malgrado tre candidati (Creanza Bianca Claudia, Battista Luciana e Boscia Antonio) sono o sono stati suoi collaboratori sul posto di lavoro.

Per evidente coincidenza, tutti tali candidati sono alla fine risultati vincitori del concorso in esame, soltanto Battista Luciana risultando, ad oggi, la prima degli idonei non vincitori.

Ad ulteriore conferma delle evidente illegittimità di tutto il procedimento concorsuale in esame, si consideri poi quanto disposto all'art. 9, comma 3, D.P.R. n. 483/1997, sopra citato, in forza del quale *“La commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.”*

Nel caso di specie, i criteri elaborati dalla commissione per la valutazione della prova scritta sono stati, testualmente, i seguenti: *“1. Attinenza alla traccia; 2. Chiarezza espositiva; 3. Completezza”*.

Si tratta, con ogni oggettiva evidenza, di “criteri” privi di qualunque specificità e legittimanti uno spazio di sindacato valutativo del tutto sganciato da punti di contatto con le prove scritte e, se si vuole, dallo stesso buon senso.

Anche da tale angolo visuale, una valutazione di integrale illegittimità di tutta l'attività valutativa svolta in concreto si impone, visto che con parametri così evanescenti il voto assegnato non restituisce neanche deduttivamente un quadro motivazionale comprensibile dell'esito valutativo della prova per come svolta dal singolo candidato.

Sul fronte della assegnazione del voto, una ulteriore illegittimità è parimenti ravvisabile nella assegnazione di un voto unico collegiale, piuttosto che di un voto per ciascun commissario, successivamente confluito in una media finale.

Tale ulteriore, anomala, modalità procedimentale non ha permesso di cogliere se vi sia stata una differenza di vedute fra commissari su una

medesima prova o se, al contrario, vi sia stata piena unanimità nella valutazione, ancora una volta occultando la responsabilità individuale del giudizio tecnico sulla prova medesima dietro uno schermo procedimentale molto discutibile, in quanto diametralmente in contrasto con il principio di trasparenza dell'agire amministrativo e con quello della responsabilità individuale dei commissari di concorso.

Da ultimo, ma non per ultimo, occorre prendere in considerazione sulla vicenda in esame l'interessante nota che il presidente della commissione ha inviato in data 25 settembre 2019 all'Asl Ba, in quanto sentitosi sollecitato a prendere posizione espressa sul caso di specie, in conseguenza della avvenuta notifica del ricorso introduttivo anche nei suoi confronti.

In tale nota, con un italiano talvolta incerto, il presidente della commissione di concorso evidenzia essenzialmente che la candidata ricorrente ha ottenuto una votazione insufficiente, non avendo risposto ad entrambe le problematiche poste dalla traccia estratta, ma solo ad una di esse.

Viceversa, risulta agli atti di causa ed è incontestato dalle parti, oltre che documentalmente provato (cfr. all. 13), che l'elaborato della ricorrente si articola in due risposte analitiche a due diversi quesiti.

Occorre pertanto concludere che o il presidente della commissione è incorso in un evidente e macroscopico errore nel ricordo delle operazioni di correzione o le medesime si sono svolte in un quadro di così elevata sciatteria da non rilevare neanche l'insieme del materiale redatto dal singolo candidato in risposta alla traccia per come assegnata.

In entrambi i casi, l'esito di annullamento di tutti gli atti e provvedimenti in oggetto appare oggettivamente necessitato, formulandosi espresso invito - in sede conformativa - al Direttore Generale dell'Asl Bari di procedere alla riedizione del concorso in epigrafe, avendo cura di seguire con particolare attenzione lo svolgimento delle nuove operazioni concorsuali, vista la significativa ed inusuale serie di grossolane illegittimità che si è determinata nell'attività amministrativa in proposito sinora svolta.

Da ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l'effetto annullando tutti gli atti e provvedimenti in oggetto.

Condanna l'Azienda Sanitaria Locale Bari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento,00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Desirè Zonno, Consigliere

Alfredo Giuseppe Allegretta, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Alfredo Giuseppe Allegretta

IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO